

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

Testo attuale

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. *Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale.*
- 1-bis. *Ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si considerano esenti dall'applicazione dei tributi comunali di loro pertinenza le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), salvo diverse specifiche disposizioni di legge o regolamentari.*
2. *Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore degli atti specifici prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni esse sono immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione stabilita dal Consiglio Comunale, se resa possibile dalla legge.*
3. *Per godere di eventuali agevolazioni o aliquote ridotte i soggetti passivi, a pena di decadenza del beneficio, devono presentare apposita denuncia nei modi e termini di cui ai regolamenti dei singoli tributi. L'agevolazione o l'aliquota ridotta è applicata con le decorrenze prescritte dalla legge o dal regolamento. La denuncia resa tardivamente non dà diritto all'applicazione retroattiva dell'agevolazione e una volta resa, ad invarianza di condizioni, ha effetto anche per gli anni successivi.*

Testo modificato

Art. 5

Modificazioni soggettive e oggettive d'imposta

1. *Le riduzioni, esenzioni, esclusioni, aliquote ridotte ed in generale ogni agevolazione d'imposta sono regolamentate dal Consiglio Comunale e sono immediatamente applicabili, anche in assenza di specifico richiamo nei regolamenti comunali, nel caso in cui il loro riconoscimento sia obbligatorio per legge.*
2. *Ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si considerano esenti dall'applicazione dei tributi comunali di loro pertinenza le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), salvo diverse specifiche disposizioni di legge o regolamentari.*
3. *Se non diversamente disposto dalla norma o da specifici regolamenti comunali, il riconoscimento di riduzioni, esenzioni, esclusioni, aliquote ridotte ed in generale di ogni agevolazione d'imposta, è subordinato, a pena di decadenza dal beneficio, alla presentazione della denuncia nei modi e termini di legge o di regolamento. Il relativo beneficio si applica con le decorrenze prescritte dalla legge o dal regolamento. La denuncia resa tardivamente non dà diritto all'applicazione retroattiva del beneficio.*
4. *L'estinzione della soggettività passiva resta inopponibile all'amministrazione finanziaria se, dal mancato o tardivo adempimento dell'obbligo dichiarativo, ove prescritto, derivi l'impossibilità, per intercorsa decadenza, di recuperare il tributo eventualmente non assolto dal soggetto obbligato.*

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

Testo attuale

Art. 12 Annullamento e revoca

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può, fino alla notifica del provvedimento ingiuntivo, con atto motivato, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento di accertamento emesso, se ne riscontra l'illegittimità, nei casi di:

- a. errore di persona;
- b. evidente errore logico o di calcolo;
- c. errore sul presupposto dell'imposta;
- d. doppia imposizione;
- e. mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

2. Nel rispetto dei principi di reciproca buona fede e correttezza nei rapporti contribuente-amministrazione, nonché al fine dare effettività alle "ragioni di pubblico interesse" ed ai "ragionevoli termini" di cui alla legge n. 241/90, il provvedimento di annullamento in autotutela, può essere disposto anche successivamente alla notifica dell'ingiunzione, solo qualora il destinatario dimostri di averne prodotto richiesta prima della data di notifica dell'atto ingiuntivo senza aver ricevuto riscontri da parte dell'ufficio.

3. Oltre ai casi previsti nei precedenti commi il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento di valore fino a € 5.000,00 quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- a) Grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione Comunale;
- b) Valore della lite;
- c) Costo della difesa;
- d) Costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Nei provvedimenti di valore superiore a € 5.000,00 la competenza è della Giunta Comunale.

Testo modificato

Art. 12 Rideterminazione in autotutela dei provvedimenti tributari

1. Il Funzionario responsabile del tributo può, con proprio atto motivato, annullare in tutto o in parte il provvedimento di accertamento notificato, se ne riscontra l'illegittimità.

2. Per dare effettiva consistenza alle ragioni di pubblico interesse ed ai ragionevoli termini di cui alla legge n. 241/90, la rideterminazione avviene, di regola, non oltre la notifica del provvedimento ingiuntivo.

3. Il Funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, può disporre l'annullamento del provvedimento di accertamento riscontrato illegittimo, anche successivamente alla notifica dell'ingiunzione, salvo che non siano state avviate procedure esecutive, nel caso in cui il destinatario dimostri di aver prodotto, prima della notifica dell'atto ingiuntivo, istanza rivolta alla revisione dell'atto rimasta comunque inevasa; ovvero, anche in assenza di istanza, il destinatario dimostri la mancata considerazione di tutti o parte dei versamenti, ancorché tardivamente, eseguiti; l'errore logico o di calcolo; la doppia imposizione; l'errore materiale del contribuente immediatamente riconoscibile dall'Amministrazione.

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

Testo attuale

Testo modificato

4. *Non costituisce motivo di illegittimità dell'avviso e, pertanto, non legittima il Funzionario responsabile a procedere all'annullamento, sia prima che dopo la notifica dell'ingiunzione, il mancato riconoscimento nel provvedimento accertativo di riduzioni, esenzioni, esclusioni, aliquote ridotte ed in generale di ogni agevolazione d'imposta, per le inadempienze di cui al comma 3 dell'articolo 5, ovvero, il mancato riconoscimento dell'estinzione della soggettività passiva se, dalle medesime inadempienze, derivi l'impossibilità, per intercorsa decadenza, di recuperare il tributo eventualmente non assolto dal soggetto obbligato*

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

Testo attuale

Art. 13 Tutela Giudiziaria

1. *Nelle controversie giudiziarie in materia tributaria, il funzionario responsabile del tributo è abilitato, su delega-mandato del Sindaco, alla rappresentanza del Comune ed a stare in giudizio anche senza difensore, limitatamente al giudizio di primo grado.*
2. *Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art.42 del D. Lgs. 31/12/1992, nr.546, in presenza dei presupposti di cui al comma precedente fino a contezza di importo non superiore a € 5.000,00. Per contenziosi di importo superiore la conciliazione dovrà essere autorizzata dalla Giunta Comunale.*
3. *Per le conciliazioni intervenute, il funzionario responsabile non ha l'obbligo di relazionare alla Giunta Comunale.*
4. *Ai fini dello svolgimento dell'attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniale il Comune deve farsi assistere da un professionista abilitato.*

Testo modificato

Art. 13 Tutela Giudiziaria

[abrogato]

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

Testo attuale

Art. 14 Sanzioni ed Interessi

1 - 4. [omissis]

5. La misura annua degli interessi a credito ed a debito è: a) pari al tasso legale per le entrate extra tributarie; b) del 2% in eccesso rispetto al suddetto tasso di interesse legale per le entrate tributarie

Testo modificato

Art. 14 Sanzioni ed Interessi

1 - 4. [omissis]

5. La misura annua degli interessi a credito ed a debito è: a) pari al tasso legale per le entrate extra tributarie; b) del 1% in eccesso rispetto al suddetto tasso di interesse legale per le entrate tributarie.